

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

COMUNE DI ARENA PO (PV)

PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

D.U.P. SEMPLIFICATO (DUPS)

L'art. 1 comma 887 della L. 205/2017 prevedeva che - entro il 30.04.2018- il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovesse provvedere all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs n.118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP a sua volta semplificato per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il relativo Decreto di semplificazione del DUP semplificato in data 18.05.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09.06.2018; lo stesso decreto prevede un'ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;

La nuova proposta licenziata dalla Commissione "ARCONET" nel 2018, recepisce in larga parte le proposte riformulate da ANCI e prevede un nuovo DUPS attraverso la nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione.

Il nuovo DUPS è suddiviso in:

- **una Parte prima**, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente. Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione. Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- **una Parte seconda**, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2.000 abitanti investe in buona sostanza la parte descrittiva; viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

Naturalmente, gli enti fino a 2.000 abitanti possono comunque utilizzare il modello di DUPS relativo alla generalità degli enti fino a 5.000 abitanti che scaturisce dalla modifica al principio contabile della programmazione approvata dalla Commissione e pur restando qualche perplessità, sia per la scelta di pubblicare a suo tempo in allegato al decreto lo schema di DUPS, dando così un'impressione sbagliata circa la coerenza della struttura, sia la persistente ridondanza di alcuni dati ivi richiesti che risultano "duplicati" rispetto ai contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione e agli schemi dei questionari sui bilanci di previsione della Corte dei conti rivolti agli organi di revisione economico-finanziaria.

Stante il particolare momento storico ed economico, occorre prendere in considerazione anche le cosiddette "condizioni esterne" per inquadrare compiutamente le scelte di gestione e di programmazione rispetto ad esigenze che, seppure chiaramente espressione del territorio, risultano notevolmente influenzate dalla crisi economica dettata dall'emergenza da "Covid-19", purtroppo ancora fortemente in essere sia nelle implicazioni strettamente sanitarie che in quelle socio/economiche.

Ciò detto si evidenzia come la programmazione dell'ente - che sarebbe oggetto di trattazione nella Sezione Strategica del DUP in enti di maggiori dimensioni - sviluppi e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07.06.2019 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.24 dell'11.06.2019; ciò con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (ossia sino al 2024) ed individui i cosiddetti "indirizzi strategici" "dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Analisi delle condizioni “esterne” con particolare attenzione alla situazione socio economica di contesto

L'analisi delle condizioni “esterne” considera il contesto economico internazionale e nazionale, nonché gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari - nazionali e regionali - che in prospettiva incidono sulle condizioni socio-economiche del territorio dell'Ente.

A tal fine è utile evidenziare come in sede di formazione del presente DUP gli strumenti di programmazione siano coerenti con le risorse disponibili, con le opportunità ed i vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023.

Verranno anche dettagliate nei quadri successivi le modifiche normative che hanno inciso ed incideranno sulla predisposizione dei documenti di programmazione 2021 e seguenti inevitabilmente condizionati dagli effetti della crisi economica/sociale scatenata dal Covid-19.

A titolo puramente indicativo, che evidenzia però anche amministrativamente quali siano le difficoltà attuali, è opportuno segnalare come la scadenza dello stesso Bilancio di Previsione 2021/2023 risulti anch'essa già prorogata al 31.01.2021 dal Decreto Legge n. 34/2020 e ad oggi ulteriormente prorogata al 31.03.2021 dal decreto Ministero dell'Interno del 13.01.2021, segno di evidenti difficoltà amministrative e gestionali.

Ulteriormente è da segnalare l'Art. 30 del D.L. N.41/021 (pubblicato sulla G.U. del 23.3.2021) e le seguenti misure a favore degli enti territoriali:

“Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.

4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».

7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 15-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere

dal 1° gennaio 2022.».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 12-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 17-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.»

Il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - DEF – Il Governo, il 24 aprile 2020, ha approvato il Documento di Economia e Finanza per il 2021, che risente pesantemente dell'emergenza sanitaria. Esso prevedeva uno scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro, con lo sfioramento del deficit al 10,4% del Pil.

Mentre in seno all'Ue è passata la linea italiana di apertura al Recovery Fund, il Governo ha chiesto al Parlamento di autorizzare questo “poteroso scostamento di bilancio per dare risorse alle imprese, finanziare gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, sostenere il sistema sanitario e introdurre strumenti di tutela per tutti i cittadini in difficoltà”.

Misure che risultano funzionali a scongiurare il rischio, più che reale, che la crisi diventi endemica e strutturale, soprattutto evitando in tutti i modi un ridimensionamento del tessuto aziendale e proteggendo l'occupazione. Il tasso di disoccupazione è in aumento all'11,6% e l'occupazione è scesa del 2,2%, con un monte di ore lavorate che è crollato del 6,3%. I redditi da lavoro dipendente solo nel 2020 dovrebbero registrare una contrazione del 5,7%. Mentre la spesa delle famiglie dovrebbe crollare addirittura del 7,2%.

Misure espansive e stop alle clausole di salvaguardia. L'idea del Governo è creare le condizioni per far ripartire il Paese in sicurezza, senza lasciar nessuno indietro e puntando a rilanciare gli investimenti, attraverso una dose massiccia di misure espansive.

Il Decreto “Semplificazione” di agosto 2020, ha previsto anche un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale per una “drastica” semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli.

Legge di Bilancio 2021 – La legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 in data 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n. 46 – contiene numerosi interventi che incidono sulla programmazione e sulla gestione nonché sui bilanci degli enti locali che tentiamo di riepilogare brevemente, prendendo atto che alcuni provvedimenti e conseguenti assegnazioni saranno valutabili solo in corso d'esercizio:

- Si consente a regioni, comuni e altri enti pubblici territoriali, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia sul sito istituzionale dell'ente delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito (nuovo comma 153).

- Si rifinanzia per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il *Fondo di sostegno ai comuni marginali*, destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche (comma 196).
- L'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (commi 599-600).
- Si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (commi 775-777);
- si definiscono nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (commi 783-785).
- Si estende all'esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l'anno 2020 dal DL 18 del 2020. Si tratta in particolare:
 - con riferimento al rendiconto 2020 è prorogata la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti;
 - per il 2021 è prorogata la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;
 - per il 2021 si proroga la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare;

Per le Regioni a statuto ordinario e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'art.119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,

- si istituisce un "tavolo tecnico", con rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 (commi 786-789);
- si dispone l'Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (commi 791-794);
- Viene potenziato il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, si rafforza quello dei servizi territoriali di cui all'art. 7/comma 1 del D.Lgs. n.147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; mediazione culturale; servizio di

pronto intervento sociale), il tutto nell'ottica del raggiungimento - nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - di fissare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali (commi 797-804).

- si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziare per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l'edilizia scolastica possano essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi (commi 809-814);
- si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle *funzioni fondamentali*, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (commi 822- 823 e 827-831);
- si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni *con meno di 500 abitanti*, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia (comma 832);

In materia di edilizia scolastica:

- si dispone che le risorse di cui all'art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, possono essere destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (comma 810);
- si incrementano di € 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l'edilizia scolastica. Inoltre, si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, e si introducono ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici) (commi 811 e 812);

In materia di Trasporto scolastico:

- si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di €. 150 milioni per il 2021, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 790); nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (comma 816).

In materia di turismo:

- si prevede l'estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico. Il contributo è attualmente

riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici di 19 comuni capoluogo di provincia. Il contributo viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Il contributo ha effetto dal 2021 entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro (commi 87-88).

Con riferimento al trasporto ciclistico:

- si prevede un rifinanziamento di 4 milioni € per il 2021 e di 1 milione per il 2022 sul cap. 7582 relativo al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche.

In materia di trasporti:

- con riferimento al trasporto pubblico locale e al trasporto stradale si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (Co. 790) e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 816).
- E' prevista inoltre l'istituzione di un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare di contributi ai comuni che con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza (comma 819), rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 820).

Con riferimento alle politiche in materia ambientale, si segnalano le disposizioni volte a incrementare le risorse per finalità di tutela ambientale, e in particolare:

- incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736).
- è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 752).
- è istituita in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (commi 767-769).
- Prevista la modifica della disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse per la messa in sicurezza del territorio e di ampliare le finalità di utilizzo (commi 809-810).

Diverse misure riguardano, infine, il sostegno ai territori colpiti da eventi sismici e calamitosi.

- si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Codice della protezione civile, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (comma 700);
- al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza), si consente il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (commi 701-704);
- si proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali (comma 946);

In materia di cultura:

- si incrementa di € 1 milione per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della digitalizzazione del patrimonio, della progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica e-learning (comma 578);
- si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 milioni per il 2021. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal MIBACT (commi 114-116);

In materia di agricoltura:

- Vi è la previsione che, per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (comma 41);
- è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 138 e 139);
- è previsto l'incremento di 3 milioni di euro, per il 2021, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 570);
- è prevista l'adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno del c.d. "Italian sounding". Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 1144- 1149).

2 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

L'evoluzione della popolazione residente evidenzia un andamento costante negli ultimi tre anni. Anche per l'anno 2020, nonostante la pandemia da COVID-19, si sono registrati dati in linea rispetto agli anni precedenti.

Il numero dei posti delle strutture sociali sono adeguati all'evoluzione demografica.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 (ultimo ufficiale) n.	1625
Popolazione residente al 31/12/2019	1573
di cui:	
maschi	793
femmine	780
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	62
In età scuola obbligo (7/16 anni)	131
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	179
In età adulta (30/65 anni)	790
Oltre 65 anni	412
Nati nell'anno	11
Deceduti nell'anno	37
Saldo naturale: +/-	-26
Immigrati nell'anno n.	99
Emigrati nell'anno n.	56
Saldo migratorio: +/-	43
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-	17
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	3000

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				22,00
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			6
	* Laghi			0
STRADE				
	* autostrade	Km.		7,10
	* strade extraurbane	Km.		2.50
	* strade urbane	Km.		36.20
	* strade locali	Km.		11,68
	* itinerari ciclopedonali	Km.		2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☒	No	☐
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒
* Piano Insediamenti Produttivi – PIP	Si	☐	No	☒

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido / Privato	n. 1	posti n.	/
Scuole dell’infanzia	n. 1	posti n.	56
Scuole primarie	n. 1	posti n.	80
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 25.29		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 30,224		
Punti luce Pubblica Illuminazione***	n. 374		
Rete gas****	Km. 22.10		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 6		
Altre strutture: - Aree ecologiche attrezzate per raccolta verde, carta e cartone, ingombranti			
Accordi di programma	n. 1	Accordo di programma per la gestione “Piano di Zona” del Distretto di Broni-Casteggio	
Convenzioni	n. 4		
1. Comune di Zenevredo per la gestione associata del servizio tecnico; 2. Accademia di Brera per la realizzazione di progetti artistici; 3. Comune di Stradella per gestione del S.U.A.P. 4. Comune di Inverno e Monteleone per servizi di vigilanza ecologica volontaria. 5. Comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTECANO per il servizio di segreteria comunale			

3 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Risultano gestiti in forma diretta i seguenti servizi interni:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata	Tramite società partecipata	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. con sede in Stradella (PV) Via Cavour n. 28 P. IVA 02419480187

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

- Non sono presenti altre tipologie di servizi.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2020	Programmazione pluriennale		
		2021	2022	2023
Consorzi	0	0	0	0
Aziende	0	0	0	0
Istituzioni	0	0	0	0
Società di capitali	0	0	0	0
Concessioni				
Altro: società consortile (Pavia Acque S.c.a.r.l.) partecipazione indiretta	1	1	1	1
Altro: società a responsabilità limitata BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l	1	1	1	1

Le società partecipate direttamente dall'Ente sono:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipa zione	Capitale sociale al 31/12/2019	Note
1	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	Società di capitali	3,5318	Euro 8.112.612,00	Gestione delle reti fognarie Raccolta, trattamento e fornitura acqua Raccolta rifiuti, gestione delle reti fognarie, trattamento e smaltimento rifiuti, strutture di assistenza infermieristica residenziale Raccolta, trattamento e fornitura acqua

Le società partecipate indirettamente dall'ente, alla data del 31/12/2020, sono :

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA DETENUTA
ACQUA PLANET SSD – in liquidazione (ultimo bilancio approvato al 31.12.2018)	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	3,3552%

PAVIA ACQUE SCARL	Indiretta (BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.)	0,5711%
BANCACENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	0,00516%
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	Deliberato recesso da parte di Broni Stradella Pubblica S.r.l. in data 26.09.2019
BRONI STRADELLA GAS & LUCE SRL	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	1,5134%
GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L.	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	0,0862%

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e a evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, ha monitorato costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 33 in data 25.09.2017, ha approvato la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100"; con la predetta deliberazione è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Arena Po alla data del 23.09.2016.

In forza del citato atto deliberativo il Comune di Arena Po ha disposto la dismissione delle partecipate indirette Banca Centro Padana Società Cooperativa e ASCOM FIDI società cooperativa e la razionalizzazione dei costi del Consiglio di Amministrazione della partecipata indiretta Broni Stradella Gas S.r.l. - La delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni è stata trasmessa alle società partecipate dal Comune per i provvedimenti conseguenti e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. L'esito della ricognizione è altresì comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex DM 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto Correttivo.

La rilevazione delle misure di razionalizzazione è stata inviata al MEF mediante la funzionalità "Attuazione alienazioni e recessi" dell'applicativo "Partecipazioni" in data 27.11.2018.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 136 in data 27.12.2017, ha individuato le componenti del “Perimetro di Consolidamento” **alla data del 31.12.2017** e precisamente i seguenti organismi:

	Soglia 10% Comune	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	BRONI STRADELLA SPA	ACAOP SPA
Quota di partecipazione		3,3102%	1,9603%	3,344%
Totale attivo	2.257.668,43	5.679.841	22.670.968	6.786.098
Patrimonio netto	472.652,63	3.982.972	5.699.237	4.044.026
Metodo di consolidamento		In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione
Missione bilancio		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 42 in data 28.11.2018, ha approvato la “Revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.”; di seguito il prospetto riassuntivo del “Piano Operativo di Razionalizzazione”

A) PARTECIPAZIONI RICONDUCIBILI NELL'ALVEO DELLE CASISTICHE DI CUI ALL'ART 4 TUSP:			
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione	Azioni
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3102%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione con decorrenza 1.1.2018
BRONI STRADELLA SPA (in house providing)	1,9603%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018
ACAOP SPA	3,344%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018

ACQUA PLANET SRL SSD	1,862%	indiretta	mantenimento
PAVIA ACQUE SCARL	0,537709%	indiretta	mantenimento
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,048%	indiretta	mantenimento
B) PARTECIPAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 COMMI 1, 2, 3 E 7 O CHE RICADONO IN UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016:			
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione	Azioni
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,002713	indiretta	Indirizzi per Dismissione
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,01537777%	indiretta	Indirizzi per Dismissione
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,839989	indiretta	Indirizzi per razionalizzazione costi Consiglio di amministrazione

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 35 del 30.12.2020, ha approvato la “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.145, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100” alla data 31.12.2019;

I bilanci delle società partecipate sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.arenapo.pv.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa stimato al 31/12/2020: €. 831.172,09

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2019	€. 772.533,46
Fondo cassa al 31/12/2018	€. 1.343.805,28
Fondo cassa al 31/12/2017	€. 1.549.802,79

L'ente non ha utilizzato nel triennio precedente l'anticipazione di tesoreria ed in prospettiva non necessiterà nelle annualità di bilancio.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli nei tre esercizi precedenti:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	10.358,34	1.251.223,25	0,83
2018	11.455,35	1.203.551,40	0,95
2017	12.500,69	1.160.382,81	1,08

Incidenza interessi passivi/entrate stanziare primi 3 titoli nei tre esercizi oggetto di programmazione:

Anno di riferimento	Interessi passivi stanziati(a)	Entrate stanziare tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2021	9.079,00	1.411.138,59	0,64
2022	8.721,00	1.363.364,42	0,64
2023	8.346,00	1.259.873,73	0,66

Debiti fuori bilancio riconosciuti e disavanzi

Il comune di Arena Po non presenta debiti fuori bilancio cui dover provvedere al riconoscimento.

Il comune di Arena Po non presenta situazioni di disavanzo di gestione oppure disavanzo da riaccertamento cui provvedere al recupero.

5 – Gestione delle risorse umane

Premesso che:

- L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
- L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n.267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6, comma 4 – il Documento Unico di Programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6, comma 4-bis – il Documento Unico di Programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art.35, comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale, applicato concernente la programmazione di bilancio, prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

In conformità a quanto previsto, la Giunta Comunale in data 10.12.2020 ha approvato con deliberazione n. 86 il *"Piano delle azioni positive per le pari opportunità triennio 2021/2023"*.

Questo dato sarà aggiornato in corso d'esercizio in funzione delle eventuali modifiche alle esigenze di risorse umane. Rispetto al Programma del fabbisogno personale 2021/2023 è utile ricordare che il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita".

Il Decreto ha mantenuto un contenuto praticamente identico a quello approvato l'11 dicembre 2019 dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tranne che per l'aggiornamento apportato dal Decreto Legge Milleproroghe con il mantenimento della prevista efficacia dal 20 aprile 2020. Nella pratica serve a: "individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia".

Le situazioni possono essere le tre differenti che di seguito riepiloghiamo:

- I Comuni che si collocando al di sotto del primo “valore soglia” potranno far crescere la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
- I Comuni che invece presentano un rapporto eccedente il “valore-soglia”, dunque superiore, devono avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025.
- I Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 “valori-soglia” precedentemente indicati non potranno aumentare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato.

Assunzioni a tempo determinato

Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche), è autorizzata l’assunzione - a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile - di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021

Assunzioni a tempo determinato Polizia Locale

Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quanto sopra doverosamente premesso, occorre sottolineare l’intervenuta recentissima sottoscrizione – da parte del Governo Nazionale in carica da circa un mese a questa parte – di un “PATTO per l’Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” i cui “assunti” in tema di **“Accesso al Pubblico Impiego e progressione di carriera”** si possono così sintetizzare:

“Alla luce dei lavori delle commissioni paritetiche sulla revisione dei sistemi di classificazione professionale costituite in sede Aran, attraverso i contratti collettivi del triennio 2019-21 si procederà alla successiva rivisitazione, ricorrendo a risorse aggiuntive, nell’ambito dei

principi costituzionali e delle norme di **legge in tema di accesso e di progressione di carriera, degli ordinamenti professionali del personale, adeguando la disciplina contrattuale ai fabbisogni di nuove professionalità e competenze richieste dai cambiamenti organizzativi e dall'innovazione digitale** e alle esigenze di valorizzazione delle capacità concretamente dimostrate.

Corollario della rivisitazione dell'ordinamento professionale è anche la necessità della valorizzazione di specifiche professionalità non dirigenziali dotate di competenze e conoscenze specialistiche, nonché in grado di assumere specifiche responsabilità organizzative e professionali.

Le parti stipulanti condividono comunque la necessità di implementare ed estendere il sistema degli incarichi come altre innovazioni del sistema anche per valorizzare e riconoscere competenze acquisite negli anni, anche attraverso specifiche modifiche legislative”.

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020:

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	2	2	
Cat. D2	2	2	
Cat. D1	1	1	
Cat. C	0	0	
Cat. B4	1	1	
Cat. B3	1	1	
Cat. A	0	0	
Lavoratore flessibile			
TOTALE	7	7	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	7	324.697,97	30,57
2018	7	313.164,16	27,73
2017	7	279.038,50	27,07
2016	7	311.270,26	31,74
2015	7	307.121,04	32,29

6 – Vincoli di finanza pubblica

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n.101/2018, ha proceduto ad una forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Tale regola - introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017 - individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n.164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Se da un lato il superamento del c.d. "doppio binario" (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto. L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che "il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019. A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato "doppio binario";
- una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:
 - il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
 - le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha pienamente rispettato i vincoli di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		831.172,09			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.259.873,73	1.261.873,73	1.261.873,73
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		1.223.154,73	1.224.796,73	1.224.420,73
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			97.748,90	97.748,90	97.748,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		36.719,00	37.077,00	37.453,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.037.018,55	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.037.018,55	50.000,00	50.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U+V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente DUP.

D.U.P. SEMPLIFICATO 2021/2023

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione (periodo di mandato 26.05.2019-25.05.2024), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria IMU:

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il cosiddetto "federalismo fiscale" ha ridotto da tempo il trasferimento di risorse centrali ed accentuato la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

Ora, già a far data dal 2020, la precedente situazione prevedeva "a sistema" l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) ed i cui presupposti impositivi erano e sono rispettivamente il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali e comprendeva IMU e TASI è stata sostituita dal 2020 dalla cosiddetta "Nuova IMU".

La nuova IMU applicata già nel 2020 è normata dall'art. 1 (dai commi 738 al 783) della Legge di bilancio 2020 – L. n.160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020" pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019.

La nuova IMU è sempre un'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. In base alla legge di Bilancio 2020, la limitazione della potestà dei Comuni di diversificare le aliquote dell'IMU decorre dal 2021. Pertanto, solo da tale anno - e in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto con cui il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) individuerà le fattispecie con riferimento alle quali tale potestà potrà esercitarsi – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del "Portale del federalismo fiscale",

del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante. Lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze DEL Mef con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020.

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 757) prevedeva che “in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”.

Il comma 756 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che tale potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

Dal combinato disposto dei commi 756 e 757 emerge che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione - così come individuate dal decreto del MEF - richiamato dal comma 757 quale atto necessario per consentire ai comuni, in fase di redazione del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle Finanze.

Poiché la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto MEF decorre dal 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

La disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto del MEF.

La legge di bilancio 2021 apporta ulteriori novità ed esenzioni in funzione della crisi da Covid.19 E delle quali si dovrà tenere conto.

Il comma 48 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Sul fronte di IMU e TARI 2021, la legge di Bilancio prevede dunque per i pensionati esteri la riduzione del 50% dell'imposta municipale unica e il pagamento della tassa sui rifiuti in misura ridotta di due terzi. Destinatari della misura sono i pensionati esteri che possiedono una unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.

Sempre per quanto riguarda l'IMU, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo.

Nello specifico, il comma 599 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale) recita: "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Con il presente DUP ed a seguire il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, l'Amministrazione intende mantenere le aliquote così come precedentemente deliberate.

- Aliquota ordinaria del 9,9 per mille;
- Aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze.

Come tutti i gettiti di imposta e tributo degli enti locali previsti a bilancio è stato necessario fare delle valutazioni rispetto alle percentuali di "riduzione" ipotizzate in sede assegnazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020.

Con decreto 24 luglio 2020, Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il riparto del fondo "3,5 mld." per il ristoro delle perdite di gettito dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province e per l'esercizio delle rispettive funzioni fondamentali.

Il riparto è definito sulla base della nota metodologica approvata dalla conferenza Stato-Città del 15 luglio scorso, pubblicata con decreto 16 luglio 2020 del Ministero dell'Interno. Le risorse del fondo sono previste dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77 e proprio con questo decreto sono individuate in prospettiva le minori entrate stimate in capo agli enti locali.

Categoria – Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Immobili di categoria D (esclusi immobili di categoria D10)	1,06%
Aree fabbricabili	0,96%

Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati rurali strumentali	azzeramento
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali	0,25%
Immobili locali a canone concordato	0,86%
Immobili di cat. C/1	0,55%
Altri immobili	0,76%

Addizionale comunale all'IRPEF:

I Comuni possono istituire, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8% - salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale e che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali; in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite. I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta

applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Si evidenzia che, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, il comune non era autorizzato a stabilire aumenti dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015. La legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedeva infatti, all'art. 1/comma 26, che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". La stessa disposizione stabilisce che il "blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applicava solo alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Dal 2018 tale vincolo è venuto meno.

L'ente prevede e mantiene l'aliquota del 0,50% con esenzione per redditi imponibili fino a €.10.000,00 anche per il 2021.

E' però opportuno valutare il calo dei redditi dei soggetti passivi d'imposta in conseguenza del Covid-19 che si rifletterà su una diminuzione degli introiti. Il calcolo "convenzionale" previsto dal principio applicato mette a riparo il bilancio solo formalmente in quanto la ricchezza nazionale inevitabilmente ridotta porterà un mancato incasso delle somme lasciate a residui. Sul "Portale dei comuni" risultano aggiornati i redditi di riferimento al 2018.

TARI

La TARI è il tributo che viene introdotto dalla "Legge di Stabilità 2014" per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). La previsione di gettito è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Le delibere ARERA 443 e 444 del 2019 sono alla base del nuovo concetto di piano finanziario e determinazione dei costi dei rifiuti.

Le modalità di applicazione della TARI ad oggi risultano stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 02/03/2020 che approva il regolamento per la gestione della TARI.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 683 - della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo. Salvo la presenza di specifiche deroghe.

In tal senso si richiamano le precedenti indicazioni (soprattutto alla luce del DL 41-021 – in attesa di conversione - citato) inerenti le proroghe (da ultimo) al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021

Lo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione incide anche su quello per l'approvazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI 2021. Infatti l'art. 52,

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 dispone che: *“I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo”*.

Inoltre, il Legislatore ha chiarito con l’art. 53/comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27/comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*.

Alla luce di quanto previsto da tali norme, appare quindi evidente che – ove i regolamenti delle entrate comunali siano approvati entro la data ultima fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – gli stessi, pur se adottati dopo l’inizio dell’esercizio finanziario e anche successivamente all’intervenuta approvazione da parte del Comune del bilancio di previsione, entrano comunque in vigore e prestano efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’opportunità di rinviare fino al 30 aprile l’approvazione dei regolamenti 2021 del nuovo Canone Unico patrimoniale e della TARI - così come delle tariffe del tributo sui rifiuti - appare legata ai molti dubbi che ancora caratterizzano la disciplina delle due entrate, per evitare di approvare atti che potrebbe essere necessario modificare già nei prossimi mesi, creando oggettive problematiche ai contribuenti e agli Uffici del Comune tenuti ad applicarli.

In materia di TARI, le maggiori difficoltà derivano dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che – modificando i termini di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni – incideranno sulle modalità di gestione del servizio di igiene urbana e, di conseguenza, sui PEF e sulle tariffe della TARI, così come sul regolamento, rendendo opportuno che l’adozione di tali provvedimenti venga rimandata quanto più possibile, per fare in modo che le stesse vengano approvate solo quando il Comune sarà in possesso dei dati definitivi 2021, compatibilmente con la data ultima prevista a livello nazionale per l’approvazione del bilancio.

In questa sede di programmazione si sottolinea che, nel caso in cui fossero approvate nuove tariffe basate su dati provvisori 2021, l’Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2020 per riscuotere acconti fino al 30 novembre 2021 – ai sensi dell’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011), come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019 (convertito in L. 58/2019), in base al quale i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.

In questo contesto – in mancanza del possesso dei dati definitivi predisposti dal Gestore sulla base dell’MTR di ARERA per definire il PEF 2021 – appare quindi preferibile provvedere, in sede di approvazione del bilancio, a confermare le tariffe TARI 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, evidenziando che le stesse verranno applicate per la riscossione di eventuali acconti sulla base della previsione di legge, in attesa della loro definizione in sede di variazione di bilancio, una volta che il Comune sarà venuto in possesso dei dati definitivi per la formulazione del PEF 2021.

Con riferimento alla modalità di predisposizione del PEF 2021, il Ministero della Economia e delle Finanze ha pubblicato l'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale prevede che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*. Infatti il costo del servizio rifiuti deve essere interamente

finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge medesima.

Successivamente con la Delibera 493/2020/R/rif. del 24 Novembre 2020, l'ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021: reca aggiornamenti al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Le tariffe relative al bilancio 2021 saranno dunque approvate entro i termini di legge. Le previsioni proposte sul bilancio 2021-2023 sono indicative sulla base di quanto stanziato negli anni pregressi in attesa della predisposizione dei PEF ufficiali da parte del soggetto gestore.

L'art.30 del citato decreto legge 41/2020 al comma 5 recita:

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Di particolare importanza risultano i trasferimenti di parte corrente.

Fondo funzioni (ex funzioni fondamentali):

Il comunicato del MEF - relativo alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020 n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - evidenzia novità importanti per il bilancio enti locali prese in considerazione in sede di bilancio e da aggiornare prossimamente rispetto ai risultati del rendiconto 2020 e della certificazione Fondo Funzioni.

Come è noto, l'articolo 1/comma 830, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021), ha introdotto importanti novità in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, apportando modifiche all'art. 39 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

In particolare - ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge n. 104 del 2020, come novellato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della citata legge n.178 del 2020 - le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, sono tenuti a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice

dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.

È opportuno ricordare come il comma 823 art. 1 della Legge 178/2020 (cd legge di bilancio 2021) disponga che le risorse del fondo funzioni enti locali sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Tale avanzo vincolato 2020 potrà essere approvato sul bilancio di previsione iniziale 2021-2023 oppure con variazione in corso d'anno 2021 anche nella forma di avanzo presunto, ovvero prima che venga confermato dall'approvazione del rendiconto 2020.

L'applicazione sul bilancio 2021-2023, già approvato, dell'avanzo vincolato presunto 2020 derivante da Fondo funzioni 2020, come pure da fondo buoni alimentari e da ristori di minori entrate (Tosap/Cosap; Imu; Imposta soggiorno), sarà fatta con determina del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) come variazione di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies).

Fondo Solidarietà Comunale (F.S.C.):

Quando si parla di Fondo di Solidarietà Comunale, le variabili da prendere in considerazione sono molteplici. Innanzitutto, è opportuno rilevare come la sua determinazione e ripartizione sia sempre più connessa ai fabbisogni standard.

Il comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, prevede infatti un incremento del peso della quota del fondo ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; assistiamo quindi a un progressivo abbandono del criterio della spesa storica.

In funzione di quanto detto, la ripartizione rispecchia le seguenti percentuali:

- 40% per l'anno 2017;
- 45% per l'anno 2018;
- 45% per l'anno 2019;
- a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030;

Pertanto, per il triennio 2021/2023, la quota destinata alla perequazione sarà pari al:

- 55% per l'anno 2021;
- 60% per l'anno 2022;
- 65% per l'anno 2023.

La Nota metodologica, riferita alla "Determinazione e alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2021 per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna", consente di prevedere il FSC 2021.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2021 è determinato a partire dalle somme attribuite per l'anno 2020 a titolo di FSC, secondo quanto previsto dal DPCM del 28 marzo 2020 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020. Il FSC sarà assegnato ai Comuni in due rate a maggio (il 66%) e dicembre.

Altri trasferimenti:

In linea di massima la "Legge di Bilancio 2021" prevede numerosi interventi di finanziamento e/o ristoro a beneficio degli enti locali ed il comune di Arena Po ha mantenuto a bilancio quelli storicizzati. Il quadro complessivo aggiornato è in linea generale il seguente e determinerà la certezza delle risorse solo in corso d'esercizio:

Descrizione Pagamento
<u>ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015</u>
<u>FONDO DI SOLIDARIETA</u>
<u>FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE</u>
<u>CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013</u>
<u>CONTRIBUTO ART 1 CO 711 L 147 2013</u>
<u>TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO</u>
<u>FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE</u>
<u>CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI</u>
<u>CONTRI GETTITO ICI 2009 E 2010</u>
<u>CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF</u>
<u>FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI</u>
<u>FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI</u>
<u>FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP</u>
<u>cinque per mille anno imposta 2019</u>
<u>CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI</u>
<u>FONDO DI SOLIDARIETA</u>

<u>INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI</u>
<u>RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2020</u>
<u>FONDO DI SOLIDARIETA</u>
<u>MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)</u>
<u>MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF</u>
<u>FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP</u>
<u>TRASFERIMENTO COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</u>
<u>INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP</u>
<u>INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI</u>
<u>SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI</u>
<u>Fondo per i comuni danneggiati emergenza sanitaria da COVID CONTAGI E DECESSI</u>

PROVENTI ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate extra-tributarie del comune di Arena Po restano individuate - per il 2021 ed annualità seguenti – in quelle storicamente approvate a bilancio nelle altre annualità.

Si rimanda alla deliberazione che individua i servizi pubblici a domanda individuale la copertura dei medesimi e la definizione del tasso di copertura del costo di gestione del servizio (Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 16.03.2021).

Canone unico patrimoniale

La novità più importante è l'adozione del "Canone Unico Patrimoniale", in sostituzione della TOSAP/ICP e DPA.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e successivi, della Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il canone sostituisce l'imposta sulla pubblicità (ICP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

A tal fine, si ritiene opportuno:

- disporre il rinvio quanto meno al 30 aprile 2021 del termine in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che l'Ufficio competente non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe.

REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

Il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, per il triennio 2021/2023 sono riconducibili in linea ordinaria alle seguenti:

CONTRIBUTO STATO INVESTIMENTI (Art. 30 comma 14-bis DL 34/2019)	100.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO	757.018,55	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO ALVEO e CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE BARDONEGGIA	180.000,00	0,00	0,00
TOTALE	1.037.018,55	50.000,00	50.000,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La nuova regola del pareggio rende possibile per ciascun ente finanziare gli investimenti con nuovo indebitamento, con il solo limite della sostenibilità del piano di ammortamento dei debiti in essere, vale a dire nel rispetto dell'equilibrio di parte corrente del bilancio (su cui incide la rata di rimborso dei mutui) e del limite previsto per l'incidenza della spesa per interessi sulle entrate correnti. L'andamento storico del debito dei diversi comparti delle Amministrazioni locali mostra che - ad una fase di marcato incremento, dovuto all'emissione di titoli obbligazionari e alla sottoscrizione di contratti derivati - ha fatto seguito, dopo il 2007, una stabilizzazione e poi una flessione, da porre anche in relazione con i vincoli del patto di stabilità interno e, successivamente, della regola del pareggio di cui alla L. 243/2012, che hanno infatti disincentivato l'accesso a nuovo indebitamento. Restano comunque fermi i limiti e le altre regole per l'assunzione di nuovi mutui che sono in sintesi:

- approvazione del bilancio preventivo con le relative previsioni di accensione del prestito che si intende assumere (art. 203 Tuel);
- approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente (art. 203 Tuel)
- limite degli interessi pari al 10% delle entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (art. 204, Tuel);
- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti e diniego non motivato delle certificazioni (art. 27 dl 24/4/14, n. 66)
- destinazione vincolata dei prestiti a progetti di determinate opere pubbliche e obbligo di erogazione per stati di avanzamento lavori (art. 204 Tuel);
- rispetto della misura massima del tasso di interesse determinato periodicamente dal ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto (art. 204 Tuel).

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l'amministrazione valuterà l'opportunità di farvi ricorso assicurando in ogni caso una gestione equilibrata e solida sotto l'aspetto finanziario.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera "macchina operativa" dell'ente e garantire lo svolgimento delle competenze ordinarie dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti (soprattutto per spese di rilevanza "sociale"), ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà perseguire politiche di mantenimento del livello dei servizi come ormai storicizzate a bilancio, malgrado le difficoltà del momento.

Particolare attenzione dovrà essere fornita rispetto alle eventuali maggiori spese per fronteggiare l'emergenza da Covid.19 ed eventuali correlate minori spese ad essa Connesse - che entreranno a far parte delle rendicontazioni Fondo Funzioni Fondamentali del 2020 e del 2021

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si fa riferimento anche all'ultima deliberazione di Giunta Comunale adottata con atto n. 27/2021 (dichiarata immediatamente eseguibile) in merito al programma triennale del fabbisogno di personale e del programma di assunzioni - dotazione organica.

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto sia delle future scelte dell'Amministrazione comunale sia comunque di aspetti esogeni rispetto alle scelte della suddetta quali: far fronte a nuove "attribuzioni/competenze" previste da normative nonché garantire adempimenti previste anche da disposizioni di "enti competenti" (es. ANAC, ARERA, ecc.)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Per il biennio 2021-2022 non sono previsti - con ragionevole certezza - acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia indicata nell'art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, pari ad euro 40.000,00 che necessitano di programmazione. Si ribadisce che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è effettuata mediante la propria partecipata "BRONI STRADELLA SRL" (società a totale partecipazione pubblica) secondo il sistema del c.d. "house providing"

Lo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio sarà conferito agli impianti individuati dagli Enti competenti (Provincia)

Il presente D.U.P. 2021/2023, sarà eventualmente aggiornato in seguito ad eventuali e future variazioni di bilancio; analogamente il Programma biennale acquisti forniture e servizi 2021/2022 in base alla normativa di riferimento:

- D.M. 14 del 16/01/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare.

Secondo le modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

La programmazione riguarda solo opere di importo superiore ad euro 100.000,00 in relazione alle quali sia stata approvata dall'ente una progettazione di livello almeno "definitivo"

L'attuale situazione economico/finanziaria del comune non consente la programmazione di opere di tale rilievo finanziate con proprie risorse di bilancio ed alcune richieste di finanziamento sono state inoltrate (quasi esclusivamente a Regione Lombardia con riferimento ai fondi c.d. di "rigenerazione urbana") e sono in attesa di riscontro

Parimenti è ipotizzabile la concessione di finanziamenti statali (come avvenuto nel 2020) per il rilancio dell'economia a seguito della grave situazione derivante dalla suddetta Pandemia da Covid 19, al momento non ancora previsti/stanziati; tali incertezze fanno ritenere altamente opportuno rinviare l'adozione di atti programmatori

Novità OO.PP. – Post Covid-19

Con il Decreto "Agosto" (**decreto-legge 14 agosto 2020, n.104**) si interviene, all'art.46, sulle disposizioni - introdotte dalla legge di bilancio 2019 - relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'obiettivo è quello di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse.

Vediamo le misure nel dettaglio che inevitabilmente aprono nuovi scenari nella programmazione delle OO.PP. negli enti locali

La modifica introdotta al comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 rafforza – con riferimento al periodo 2020-2024 - le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali; ciò anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.

Tale rimodulazione di risorse è illustrata nella tabella seguente.

(importi in milioni di euro)

Risorse previste dal testo previgente	Anni	Risorse previste dal testo in esame
350	2021	1.250
450	2022	2.200
550	2023	550
550	2024	550
550	2025	550
700	2026	700
750	2027	750
750	2028	750
750	2029	750
750	2030	750
750	2031	
800	2032	
800	2033	
300	2034	
8.800	Totale	8.800

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare costantemente gli equilibri anche in vista degli adempimenti previsti dalla normativa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

La Missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Organi istituzionali	83.970,00	109.854,47	33.970,00	33.970,00
02 Segreteria generale	331.926,26	391.284,66	332.873,33	332.873,33
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	850,00	7.142,75	850,00	850,00
04 Gestione delle entrate tributarie	30.886,80	74.832,35	34.886,80	34.886,80
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	21.655,00	48.668,18	21.655,00	21.655,00
06 Ufficio tecnico	60.750,00	67.435,85	60.750,00	60.750,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	7.080,00	9.165,99	7.080,00	7.080,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,01	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	260,00	260,00	260,00	260,00
11 Altri servizi generali	13.750,00	18.020,00	10.750,00	10.750,00
Totale	551.128,06	726.664,26	503.075,13	503.075,13

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali dell’Ente, dei servizi statistici e informativi.

Motivazione e obiettivi: Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico. Nel dettaglio da un lato rientrano tutte le attività di supporto alle attività deliberative e dall’altro le attività di coordinamento generale amministrativo nonché le funzioni inerenti alcuni trattamenti connessi alla gestione del personale.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Supportare gli organi politico/AMMINISTRATIVI consolidando il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e i responsabili dei servizi;
- Garantire un supporto operativo nell’attività politica di programmazione, indirizzo e controllo degli organi politici ed un supporto strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria,

attraverso la gestione dell'intero processo inerente gli atti deliberativi e l'aggiornamento tempestivo dell'albo pretorio.

- Migliorare il rapporto Ente/Cittadino-cliente, incentivando l'uso dell'informatica e della telematica.
- Attuare ed ampliare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, attuare forme di risparmio ed agevolare il cittadino nei rapporti con la P.A.
- Attuare funzioni di supporto tecnico alle delegazioni sindacali di parte pubblica per l'applicazione dei contratti collettivi, predisposizione bozze accordi, gestione convocazioni ed incontri e successiva stesura verbali.
- Attuare le procedure di assunzione di personale mediante concorsi, selezioni e mobilità sulla base programmazione fabbisogno personale;
- Eseguire tutti gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, attualmente regolati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE

Finalità: amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alla attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

Motivazione e obiettivi: le scelte di bilancio sono orientate a garantire la gestione della segreteria, del protocollo dell'archivio corrente ed infine il coordinamento generale e il supporto amministrativo ai vari uffici della struttura.

Sovrintende il servizio ed il suo funzionamento in generale il Segretario comunale, assicurando l'indirizzo unitario della gestione e l'attuazione operativa degli indirizzi di governo dell'Ente, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Tra i servizi generali rientrano anche le attività di archiviazione atti.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Garantire la gestione della segreteria e del protocollo;
- Curare l'archiviazione degli atti in maniera puntuale utilizzando i sistemi informatici;
- Continuare e garantire costantemente il rispetto, nel corso del triennio, in base alle scadenze normative previste, del processo di dematerializzazione dei documenti analogici, partendo dai principali provvedimenti amministrativi tipici quali le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze e le liquidazioni di spese impegnate e comunque dovute, utilizzando in forma massiva la firma digitale da parte di tutti i responsabili, compatibilmente con le risorse disponibili;
- Dare piena attuazione alle normative in materia di anticorruzione/trasparenza e di controllo di gestione

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Finalità: Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, evitando disavanzi nella gestione ed il formarsi di risorse inutilizzate, tenuto conto dei vincoli previsti dalle norme di finanza pubblica. Attività basilari del programma sono dunque la predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e successivi, secondo i modelli e le procedura di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, che dovrà contenere i dati necessari per il controllo degli andamenti finanziari, per il controllo di gestione e per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati, nonché la predisposizione del Rendiconto di Gestione 2020 e degli esercizi successivi, la verifica del persistere degli equilibri generali di Bilancio e del

rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la gestione contabile-finanziaria delle risorse in entrata ed uscita.

Rientrano le attività del Servizio “Economato” che garantisce la massima funzionalità nei confronti dell’utenza e dei Servizi Comunali per i pagamenti e le riscossioni che non possono essere oggetto delle ordinarie forme gestionali di cui sopra.

Il Servizio si occupa anche delle attività connesse alla gestione del personale, della contrattazione collettiva decentrata integrativa, delle relazioni con le organizzazioni sindacali e delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Motivazione e obiettivi: La gestione finanziaria sarà incentrata sul proseguimento della corretta applicazione del nuovo ordinamento contabile attraverso la gestione delle procedure contabili ed il coordinamento e adeguamento della struttura comunale. L’armonizzazione infatti non rappresenta un mero adempimento contabile, ma un cambiamento gestionale e di mentalità che coinvolge l’intera struttura comunale sotto la guida del Settore Finanziario.

Gli obiettivi sono i seguenti

- attivare il “Pago PA” con scadenza 28/02/2021;
- monitorare la consistenza dell’entrata e della spesa rilevanti ai fini del Pareggio di Bilancio, secondo la normativa vigente, con le dovute segnalazioni di andamenti che rischiano di comportare violazioni agli obiettivi definiti dalla legge, al fine di predisporre in tempo utile eventuali provvedimenti correttivi necessari;
- pianificare gli interventi attraverso momenti di confronto con i responsabili dei settori comunali, in modo tale che eventuale utilizzi dell’avanzo di amministrazione o necessità di maggiori risorse possano essere, nel limite possibile, anticipati;
- ottimizzare l’utilizzo delle risorse proprie disponibili al fine attivare le procedure di finanziamento delle opere pubbliche in programma, mettendo a disposizione di coloro che sono chiamati a gestire gli stanziamenti di bilancio, i necessari strumenti informatici per controllare l’andamento delle finanze comunali e supportare le decisioni;
- avviare il percorso graduale di attivazione del sistema dei pagamenti elettronici previsto dall’art. 5, c. 4 del d. lgs. 7 marzo 2005. n.82 e s.m.i. e delle “Linee Guida” pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, al fine di offrire agli utenti dei servizi pubblici la possibilità di nuovi canali di pagamento, anche telematici, con la finalità di ridurre al minimo disagi e perdite di tempo per gli utenti stessi;
- aggiornare annualmente l’inventario;
- garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale alla luce delle recenti modifiche in corso di approvazione da parte della c.d. “Amministrazione centrale”.

PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: garantire un sistema fiscale equo e trasparente ed una sempre più rapida acquisizione delle entrate comunali attraverso l’amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali per l’accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Comprende anche la gestione dei rimborsi d’imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, il controllo della gestione per i tributi dati in concessione, la gestione del contenzioso tributario.

Motivazione e obiettivi: oltre ad affrontare le novità tributarie e fiscali previste dal governo centrale, il servizio continuerà nell’operazione di accertamento dell’evasione tributaria, approfondendo il

percorso già iniziato sull'IMU e TASI. Gli obiettivi sono incentrati a realizzare una politica tributaria equa sensibilizzando i cittadini al pagamento dei tributi locali. Si riassumono come segue:

- assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo agli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di tributi comunali anche con servizi di domiciliazione;
- formazione ed approvazione di eventuali "piani" di rientro debiti;
- consolidamento e sviluppo dell'attività di controllo, accertamento e recupero evasione/elusione nell'ambito dei tributi comunali, compresi quelli pregressi, in particolar modo con riferimento all'annualità che cadrà in prescrizione il 31 dicembre, previa continuo aggiornamento e implementazione degli appositi sistemi di acquisizione dei dati derivanti da fonti esterne.
- proseguimento ed ottimizzazione dell'incrocio e della "bonifica" delle diverse banche dati interne ed esterne all'ente, con lo scopo di rendere sempre più incisiva l'attività di prevenzione e recupero dell'evasione/elusione fiscale;
- eventuale adeguamento dei regolamenti comunali, degli atti, delle procedure e dell'organizzazione del Servizio Tributi alle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e del quadro normativo di riferimento che si verrà a delineare;
- recepimento delle eventuali modificazioni normative introdotte, entro il termine per approvare i bilanci di previsione di ciascuna annualità, al fine di rendere applicabili le future scelte di politica fiscale;
- ottimizzazione delle attività di sollecito e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali assumendo il ruolo di coordinamento con gli altri uffici che saranno tenuti ad inviare, annualmente, le richieste di iscrizione a ruolo. Tale attività si ricollega all'obiettivo esecutivo di miglioramento trasversale per tutti i settori finalizzato al recupero del pregresso ed al miglioramento della riscossione coattiva;

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente. Riguardano il servizio anche le attività per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione e obiettivi: Il servizio garantisce la manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo, collaborando con gli uffici che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Gli obiettivi sono:

- razionalizzare ed ottimizzare gli interventi ed i costi anche attraverso gli acquisti tramite centrali di committenza che consentiranno di realizzare economie di scala dovute alla centralizzazione degli acquisti quanto il risparmio di risorse umane da impiegare per le gare aventi ad oggetto prodotti "standard".

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) con le connesse attività di vigilanza e controllo; rilascio delle certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione e obiettivi: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici E REGOLAMENTARI DELL'ENTE e le pianificazioni regionali. Garantire l'effettuazione delle opere pubbliche secondo le scelte degli organi politico/amministrativi

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Progettare opere pubbliche in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche (per lavori di importo superiore ad euro 100.000,00) e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed i finanziamenti disponibili

PROGRAMMA 7- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: Gestione e funzionamento dell'Anagrafe e dello Stato Civile; garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie.

Motivazione ed obiettivi: Tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione e le liste aggiunte. Provvedere, attraverso le ordinarie due revisioni semestrali ed eventualmente quelle "straordinarie", all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età ed a cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Aggiornare l'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori.

Rilasciare i certificati e documenti, connessi ai compiti di anagrafe, stato civile, elettorale. Tenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente alla "ANPR" e dell'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero). Per quanto riguarda lo stato civile provvede a ricevere gli atti con la tenuta dei registri di Stato Civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), nei quali sono inseriti tali atti.

Gli obiettivi sono:

- mantenere alto e soddisfacente il livello di servizio offerto dai servizi Anagrafe e Stato civile per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico;
- garantire la corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero;
- gestire gli adempimenti connessi alla presenza dei cittadini stranieri;
- garantire la corretta e puntuale gestione degli adempimenti connessi alle scadenze elettorali;
- garantire il rilascio della procedura relativa alla Carta d'identità elettronica;
- garantire il regolare svolgimento delle elezioni;
- provvedere agli adempimenti collegati ai censimenti.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	----------	------------------------------------

La Missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programmi	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2022	2023
01 Polizia locale e amministrativa	54.863,65	54.863,65	54.863,65
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Totale	54.863,65	54.863,65	54.863,65

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2022	2023
01 Istruzione prescolastica	77.050,00	79.774,93	79.773,93
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	13.300,00	13.300,00	13.300,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	113.910,00	113.910,00	113.910,00

PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA e PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Nel **Programma 1** rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole dell’infanzia statali sul territorio - mentre nel **Programma 2** rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole che erogano l’istruzione primaria e secondaria di primo grado situate sul territorio comunale.

Motivazione ed obiettivi: Assolvimento delle funzioni di competenza comunale comunali collegate all’adempimento del diritto dovere all’istruzione ed alla formazione per garantire il “diritto allo studio” ed all’apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia ed in particolare in quelle successive. Ottenere un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo. Continuare con azioni mirate a garantire il funzionamento delle attività

istituzionali di competenza del Comune, innalzando il livello qualitativo del sistema scolastico. Supportare le istituzioni scolastiche per potenziare l'offerta formativa.

PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità: amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di ristorazione scolastica, accoglienza mattutina e pomeridiana in orario extrascolastico

Motivazione ed obiettivi: Garantire un buon sistema scolastico per tutti, che deve essere supportato da servizi rispondenti alle necessità delle famiglie, con particolare attenzione alla qualità dei servizi resi.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno delle manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, inclusi gli eventuali contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale; funzionamento e sostegno delle strutture con finalità culturali come la Biblioteca civica.

Motivazione e obiettivo: Si intende stimolare e garantire un'educazione permanente volta alla promozione culturale, e alle attività informative e formative per il benessere socio-culturale dei cittadini.

Si intende promuovere il ruolo della Biblioteca civica, volto ad assicurare ai cittadini un accesso libero all'informazione e alla conoscenza, anche del territorio e della storia locale, promuovendo la lettura e lo scambio interculturale, nonché diventando un centro di incontro per lo scambio di esperienze diverse.

Gli obiettivi sono:

- Garantire il costante funzionamento della Biblioteca Comunale attraverso le dotazioni umane, strumentali ed economiche necessarie a rispettare gli standard quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa regionale

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.172,00	0,00	0,00
Totale	3.172,00	0,00	0,00

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	9.207,30	9.207,30	9.207,30
03 Rifiuti	180.993,82	180.993,82	180.993,82
04 Servizio Idrico integrato	11.000,00	11.500,00	11.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale	201.201,12	201.701,12	201.701,12

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Motivazione ed obiettivo: rientrano tutte le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche ambientali sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali e le spese per la manutenzione e la tutela del “verde urbano”.

Gli obiettivi sono:

- proseguire la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche.
- garantire una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti.

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Finalità: amministrazione delle attività di vigilanza, e controllo del supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Motivazione e obiettivo: Costituisce parte integrante del programma l'attività di controllo sul servizio in essere per la raccolta dei rifiuti urbani con il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta rifiuti abbandonati sul territorio, per mezzo principalmente di sopralluoghi sul territorio.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi

Programmi	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	119.264,00	119.264,00	119.264,00
Totale	119.264,00	119.264,00	119.264,00

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane.

Motivazione ed obiettivo: gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, dell'illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.896,00	4.896,00	4.896,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	20.396,00	20.396,00	20.396,00

In modo prevalente spese “consortili” per la gestione del servizio socio-assistenziale.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	42,00	42,00
Totale	42,00	42,00	42,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi che presentano risorse finanziarie assegnate ma non prevedono specifici obiettivi operativi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	97.748,90	97.748,90	97.748,90
03 Altri fondi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	108.748,90	108.748,90	108.748,90

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, non si evidenziano elementi.

Fondo di riserva per la competenza

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Il limite minimo del fondo di riserva sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
--	---------	---

1° anno	4.000,00	0,33
2° anno	4.000,00	0,33
3° anno	4.000,00	0,33

Fondo di riserva di cassa

L'art. 166 del TUEL, al comma 2 quater, prevede che: “Nella missione - Fondi e accantonamenti -, all'interno del programma “Fondo di Riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo”.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa, calcolato sulle spese finali di cassa del tit. 1°, 2° e 3°, è stato fissato nella seguente misura:

	Importo	%
1° anno	4000	0,27

Gli utilizzi del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa possono essere disposti con delibera di Giunta entro il 31 dicembre.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Nel 2020 e nel 2021 gli enti locali, ai sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Come anticipato nella Nota di lettura ANCI-IFEL alla legge di bilancio, gli enti locali, limitatamente al 2020, potranno calcolare gli indicatori riferiti al 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti. Ad affermarlo è la Ragioneria Generale dello Stato con la risposta al quesito n. 38 pubblicata nelle “FAQ” di “Arconet” ed il metodo ovviamente ha effetti anche sul bilancio 2021 e seguenti.

La determinazione del F.C.D.E. ha subito variazioni rispetto alla sua modalità di determinazione in base all' art. 107 bis D.L. 18/2020. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell'anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021

A ciò si aggiungano i provvedimenti già approvati con l' art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali. Precisamente, la disposizione normativa stabilisce puntuali prescrizioni tecniche, per il ripiano del disavanzo finanziario degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Siffatto disavanzo potrebbe determinarsi in base alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), in sede di

rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è finalizzato a prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria ed è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019.

La disposizione normativa in esame trae origine e necessità dalla sentenza Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125, oltre che dell'art. 1, comma 814, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Siffatte disposizioni normative, ora eliminate, consentivano di spalmare in trent'anni il piano di riequilibrio dei Comuni.

Ai sensi dell'art. 39-quater prima richiamato, il piano di recupero deve essere approvato con deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di siffatta deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. In sede di piano di recupero, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.079,00	8.721,00	8.346,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale	9.079,00	8.721,00	8.346,00

La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita all’interno della Missione 50 – Debito Pubblico.

L’importo delle quote di capitale dei mutui in ammortamento comprende l’ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data odierna e in ammortamento al 1° gennaio 2021.

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, non si evidenziano elementi.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	450.950,00	450.950,00	450.950,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale	450.950,00	450.950,00	450.950,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	6.275,49
Immobilizzazioni materiali	12.930.215,94
Immobilizzazioni finanziarie	445.439,49
Rimanenze	0,00
Crediti	148.397,50
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	790.714,40
Ratei e risconti attivi	0,00

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2021-2023 non sono previste alienazioni.

Piano delle alienazioni 2021-2023	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune al mantenimento recupero e valorizzazione dei beni, all'introduzione di servizi a beneficio della comunità cittadina ed alla selezione di quei beni da dismettere mediante loro alienazione.

Nel rispetto e nel perseguimento dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti e modalità competitivi secondo il principio di "evidenza pubblica", la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc.).

Si esprime mediante diverse forme quali le concessioni in uso, le concessioni di valorizzazione ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 351/2001, le locazioni, la costituzione di diritti di superficie, le modalità di partenariato pubblico-privato previste dal D.Lgs. 50/2016.

La finalità della gestione patrimoniale è complessivamente duplice:

creare le condizioni di incremento delle entrate per alienazioni, messa a reddito dei cespiti ed ottimizzazione della gestione patrimoniale;

costituire opportunità di nuovi servizi sul territorio a favore delle realtà di quartiere, con una particolare attenzione al mondo del terzo settore e, in generale, alle attività di pubblico interesse. Dette finalità riguardano anche i beni immobili acquisiti nell'ambito del D.Lgs. 85/2010 (c.d. Federalismo demaniale), riguardante l'attribuzione a Comuni - Province e Regioni di beni appartenenti al patrimonio dello Stato.

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel bilancio del Comune e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L. 133 del 6/8/2008) che, all'art. 58, indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs. 28/5/2010 n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato, per la gestione delle istanze attualmente ancora pendenti.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare non residenziale, il Comune di Arena Po si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- a) destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- b) concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- c) collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi logistici funzionali alla sicurezza, alla giustizia, alla salute e all'evasione del diritto all'istruzione dei cittadini;
- d) messa a reddito del patrimonio, soprattutto del patrimonio disponibile, con l'applicazione dei parametri di mercato per tutti gli immobili a vocazione produttiva, commerciale e terziaria. Rilevante, al fine dell'alienazione e locazione degli immobili e alla massimizzazione del reddito derivante, è il ricorso alle procedure di evidenza pubblica anticipate da adeguata ed ampia pubblicizzazione;
- e) dismissione degli immobili, sia commerciali che abitativi non rilevanti per le finalità istituzionali;
- f) conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in termini di adeguamento degli immobili relativamente alla sicurezza e all'accessibilità da parte degli utenti.

Inoltre, per alcuni singoli beni o per tipologie di immobili, si intendono perseguire obiettivi di carattere generale, quali:

- il miglioramento dei costi gestionali;
- l'individuazione dell'utilizzo più conveniente in funzione delle linee programmatiche dell'Amministrazione;
- l'adeguamento della normativa urbanistica;
- la dismissione e cessione in proprietà di immobili destinati ad attività di carattere sociale.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune "... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di

dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...”.

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell’art. 3 bis del D.L. 25/9/2001 n. 351, “... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ...”. Nell’ambito della programmazione l’eventuale provvedimento di alienazione/valorizzazione di competenza del Consiglio Comunale potrà a pieno titolo confluire anch’esso.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Le società partecipate direttamente dall’Ente sono:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipa zione	Capitale sociale al 31/12/2019	Note
1	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	Società di capitali	3,5318	Euro 8.112.612,00	Gestione delle reti fognarie Raccolta, trattamento e fornitura acqua Raccolta rifiuti, gestione delle reti fognarie, trattamento e smaltimento rifiuti, strutture di assistenza infermieristica residenziale Raccolta, trattamento e fornitura acqua

Le società partecipate indirettamente dall'Ente, alla data del 31.12.2019, sono:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA DETENUTA
ACQUA PLANET SSD – in liquidazione (ultimo bilancio approvato al 31.12.2018)	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	3,3552%
PAVIA ACQUE SCARL	Indiretta (BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.)	0,5711%
BANCACENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	0,00516%
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	Deliberato recesso da parte di Broni Stradella Pubblica S.r.l. in data 26.09.2019
BRONI STRADELLA GAS & LUCE SRL	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	1,5134%
GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L.	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.)	0,0862%

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e a evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, ha monitorato costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 33 in data 25.09.2017, ha approvato la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100"; con la predetta deliberazione è

approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Arena Po alla data del 23.09.2016.

In forza del citato atto deliberativo il Comune di Arena Po ha disposto la dismissione delle partecipate indirette Banca Centro Padana Società Cooperativa e ASCOM FIDI società cooperativa e la razionalizzazione dei costi del Consiglio di Amministrazione della partecipata indiretta Broni Stradella Gas S.r.l. - La delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni è stata trasmessa alle società partecipate dal Comune per i provvedimenti conseguenti e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. L'esito della ricognizione è altresì comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex DM 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto Correttivo.

La rilevazione delle misure di razionalizzazione è stata inviata al MEF mediante la funzionalità "Attuazione alienazioni e recessi" dell'applicativo "Partecipazioni" in data 27.11.2018.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 136 in data 27.12.2017, ha individuato le componenti del "Perimetro di Consolidamento" alla data del 31.12.2017 e precisamente i seguenti organismi:

	Soglia 10% Comune	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	BRONI STRADELLA SPA	ACAOP SPA
Quota di partecipazione		3,3102%	1,9603%	3,344%
Totale attivo	2.257.668,43	5.679.841	22.670.968	6.786.098
Patrimonio netto	472.652,63	3.982.972	5.699.237	4.044.026
Metodo di consolidamento		In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione	In proporzione alla quota di partecipazione
Missione bilancio		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

A) PARTECIPAZIONI RICONDUCIBILI NELL'ALVEO DELLE CASISTICHE DI CUI ALL'ART 4 TUSP:				
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione	Azioni	

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3102%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione con decorrenza 1.1.2018
BRONI STRADELLA SPA (in house providing)	1,9603%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018
ACAOP SPA	3,344%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018
ACQUA PLANET SRL SSD	1,862%	indiretta	mantenimento
PAVIA ACQUE SCARL	0,537709%	indiretta	mantenimento
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,048%	indiretta	mantenimento
B) PARTECIPAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 COMMI 1, 2, 3 E 7 O CHE RICADONO IN UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016:			
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione	Azioni
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,002713	indiretta	Indirizzi per Dismissione
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,01537777%	indiretta	Indirizzi per Dismissione
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,839989	indiretta	Indirizzi per razionalizzazione costi Consiglio di amministrazione

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 35 del 30.12.2020, esecutiva, ha approvato la “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.145, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100” alla data 31.12.2019;

I bilanci delle società partecipate sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.arenapo.pv.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Il comma 594 art 2 della legge n. 244/2007 prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino, nella forma con cui sono di solito richiamati, “Piani di contenimento delle spese per dotazioni strumentali, autovetture, beni immobili”. Stabilito l’obbligo, non è previsto né l’Organo, né i tempi dell’approvazione. Al comma 597 è prevista invece la trasmissione di una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti. Per tale ragione il suddetto Piano viene allegato al Rendiconto e di solito viene approvato precedentemente all’approvazione della Relazione sulla gestione dell’Organo esecutivo. Non è tuttavia contestabile il fatto che avvenga in altro periodo. Inoltre, poiché il DUP costituisce il documento unico di programmazione che permea le scelte dell’intero bilancio di previsione, molti enti, benché non espressamente previsto, fanno confluire nel DUP Sezione Operativa le risultanze del “Piano di contenimento delle spese”, oppure allegano tale “Piano” al Bilancio di Previsione. Ambedue le soluzioni sono legittime e comunque opportune, ma non obbligatorie. La competenza nell’approvazione del Piano è della Giunta.

La seconda opportunità è rappresentata dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, "nascosti" nel quarto comma dell’articolo 16 del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011. I piani sono destinati a stimolare tagli e risparmi di spesa. Gli ambiti delle relative azioni vanno dalla ristrutturazione organizzativa alla semplificazione e digitalizzazione, fino alla riduzione dei costi della politica e di funzionamento. I risparmi così conseguiti, aspetto non secondario, possono essere destinati alla contrattazione integrativa per il 50%.

DOTAZIONI STRUMENTALI**A) Dotazioni informatiche e strumentali**

N. 2 PC N. 1 STAMPANTE N. 1 FOTOCOPIATRICE con funzione anche di scanner e stampante (a noleggio) N. 2 CALCOLATRICI N. 1 SCANNER N. 2 APPARECCHI TELEFONICI	SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI – PERSONALE
N. 3 PC N. 1 PC per carte identità elettroniche N. 1 STAMPANTE AD AGHI N. 1 STAMPANTE per carte identità elettroniche N. 1 FOTOCOPIATRICE con funzione anche di fax e scanner (a noleggio) N. 2 SCANNER N. 1 CALCOLATRICE N. 1 ETICHETTATRICE N. 1 CENTRALINO N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI	SERVIZIO DEMOGRAFICO
N. 1 PC N. 1 STAMPANTE (con funzioni anche di scanner) N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO N. 1 TELEFONO CELLULARE N. 1 TABLET	SERVIZIO TECNICO
N. 1 PC	POLIZIA LOCALE
N. 1 IMPIANTO di VIDEOSORVEGLIANZA (composto da n. 1 PC e n. 2 SCHERMI) N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO N. 1 TELEFONO CELLULARE N. 1 PLASTIFICATORE N. 1 FOTOCOPIATRICE	

L'assegnazione dei PC risponde al principio "un PC per ogni dipendente con compiti d'ufficio", perciò non si reputa di dover porre in essere azioni di razionalizzazione. Il Servizio Finanziario (che comprende finanziario, personale, sociale, scuole, affari generali, segreteria, cultura), la Polizia Locale, il Sindaco, il Segretario Comunale e gli Assessorati utilizzano un'unica stampante posta presso la postazione dell'Ufficio Ragioneria. Presso il Servizio Finanziario è stata posta una stampante anche con funzioni di scanner (a noleggio) al fine di migliorare qualitativamente e in termini di tempo l'attività degli uffici; la scansione dei documenti formati da più pagine era effettuata, in precedenza, solo dalla fotocopiatrice posta al pian terreno.

La fotocopiatrice è collegata in rete e fruibile da altre postazioni di lavoro; la scansione consente il passaggio di atti tra i vari uffici senza necessità di spostamento da parte del personale e riducendo la stampa di documenti.

La fotocopiatrice, di proprietà dell'Ente, sostituita perché obsoleta e con problemi di malfunzionamento è posta presso l'Ufficio di Polizia Locale e consente la sola fotocopia di documenti di modesta dimensione.

La stampante (con funzioni di fax e scanner) posta presso il Servizio Demografico è collegata in rete e fruibile da altre postazioni di lavoro.

Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione, *ancor più a seguito della separazione di alcuni uffici al fine di garantire il distanziamento sociale tra dipendenti a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.*

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene oppure, ancora, per ragioni di economicità. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio dei dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. L'eventuale dismissione di un'apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita. *Sarà valutata la fattibilità di acquisire ulteriori apparecchiature e/o sistemi informatici qualora si rendesse necessario a seguito dell'adozione del "piano per l'utilizzo del telelavoro".*